

XXVIII Congresso Nazionale Forense

Seconda sessione

Roma, 21-24 settembre 2006

MOZIONE SUI PRINCIPI PER LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI E DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE

il XXVIII Congresso Nazionale Forense, riunito in Roma
nei giorni 21 -24 settembre 2006

preso atto

- 1) dei documenti precedentemente approvati dall'Avvocatura, tra i quali, in particolare, i documenti emersi all'esito delle sessioni di lavoro del XXVII Congresso Nazionale Forense di Palermo (ottobre 2003), della IV Conferenza Nazionale dell'Avvocatura (Napoli aprile 2005) e della prima sessione del medesimo XXVIII° Congresso Nazionale Forense (Milano novembre 2005);
- 2) dei progetti noti di riforma delle professioni in attesa di esame parlamentare;
- 3) delle ipotesi di testi di riforma dell'ordinamento professionale sino a questo momento noti e diffusi, e delle costanti elaborazioni in atto da parte di tutte le componenti dell'Avvocatura;
- 4) dei recentissimi interventi normativi incidenti disorganicamente sulle professioni e, in particolare, su quella forense e, per l'effetto, sull'esercizio libero, indipendente ed autonomo della funzione difensiva,

indica

di seguito, i

PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI E DELL'ORDINAMENTO FORENSE

A) Principi comuni per la riforma delle professioni

La natura stessa della prestazione professionale in cui l'elemento intellettuale è caratteristico e prevalente sull'elemento organizzativo, la distingue nettamente dall'attività d'impresa, anche di servizi, cui non può essere perciò assimilata.

Il professionista, in quanto tale, si connota, nella comune accezione, come un esperto indipendente, che esprime un giudizio tecnico in scienza e coscienza.

Anche per tale motivo il cittadino utente soffre di asimmetria informativa, non avendo di norma, le cognizioni e gli strumenti per riconoscere l'idoneità professionale del servizio offerto.

Ne discende la necessità di un ordinamento che disciplini l'esercizio della professione, che, per le professioni incidenti su valori primari o costituzionalmente protetti, si esprime attraverso il sistema ordinistico.

I recenti interventi legislativi appaiono in contrasto non solo con tali principi, ma anche con i disegni di legge giacenti in Parlamento, dal momento che, tanto in materia di tariffe, che in materia di pubblicità e di esercizio in forma interprofessionale, si limitano ad eliminare le regole tradizionali senza sostituirle con altre di nuove e più attuali, esprimendo una logica mercantilistica di equiparazione della prestazione professionale all'attività commerciale.

Il mondo professionale è pronto a sostenere una riforma che trasformi ed aggiorni il sistema senza privarlo dei pilastri su cui si fonda.

Il nuovo sistema, ribadita la natura esclusivamente pubblicistica dei consigli degli ordini e dei consigli nazionali delle professioni, dovrà confermare l'attribuzione agli ordini dei compiti di vigilanza deontologica, aggiornamento professionale e formazione permanente e di controllo, verifica ed attestazione della qualità della prestazione e dovrà altresì contenere meccanismi di consultazione con il Governo e forme di rappresentanza dei professionisti quale parte sociale, le quali trovano, in un contesto democratico e pluralistico che coinvolga le libere associazioni, la propria espressione in un congresso nazionale di categoria formato da delegati degli ordini territoriali designati in proporzione al numero degli iscritti e dotato di autonomia statutaria.

In particolare dovrà essere garantito: i) l'esercizio della funzione disciplinare, attraverso appositi organi interni alle categorie, con la separazione tra funzione

requirente e funzione giudicante, con la rottura del rapporto tra controllore e controllato e con le garanzie del contraddittorio; ii) il riconoscimento del pluralismo nell'esercizio della funzione di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, che, nell'ambito di direttive omogenee da parte delle istituzioni e con il loro controllo, consenta una varietà di offerte formative lasciate alla libera scelta di ciascun iscritto, coerentemente ai suoi particolari interessi professionali; iii) la rideterminazione dei sistemi tariffari che, resi trasparenti ed accessibili nei confronti della collettività, con il mantenimento e la conferma del controllo e dell'approvazione da parte di istituzioni pubbliche, assicurino comunque – in particolare alla professione forense per la sua rilevanza pubblica – livelli minimi e massimi e le eventuali deroghe correlate alla specificità degli ordinamenti professionali; iv) la previsione della possibilità di organizzare l'esercizio della professione in forma societaria anche interdisciplinare, esclusa però ogni forma di partecipazione di terzi come meri soci di capitale, a tutela dell'autonomia e indipendenza del professionista ed a garanzia dell'utente.

B) Principi per la riforma dell'ordinamento professionale forense

1. Natura, funzione e caratteristiche della professione forense; competenze dell'avvocato:

- a) va salvaguardata la specificità della funzione e del ruolo dell'avvocato, costituzionalmente rilevanti;
- b) l'avvocato è un libero professionista, il quale nel rispetto delle leggi e delle norme deontologiche opera in piena libertà, autonomia e indipendenza, garantendo la tutela dei diritti individuali e degli interessi dei cittadini;
- c) all'avvocato competono la rappresentanza, l'assistenza e la difesa del cittadino, in tutte le sedi giurisdizionali, anche non pubbliche, nonché le attività di assistenza e di consulenza professionali, ovunque si discuta di diritti;
- d) l'avvocato, quale parte insostituibile e necessaria per l'attuazione della giustizia, svolge una funzione indispensabile al fine di garantire l'effettività della difesa del cittadino;
- e) va affermata la necessità dell'effettività dell'esercizio della professione quale requisito per il mantenimento dell'iscrizione all'albo.
- f) dovranno essere previste coerenti disposizioni per l'attività degli avvocati nell'ambito dell'Unione Europea;

2. Funzione e scopo dell'ordinamento forense: l'ordinamento forense, in considerazione della rilevanza e specificità della funzione difensiva, deve:

- a) regolamentare l'esercizio della professione di avvocato al fine di garantire

- prioritariamente gli interessi generali sui quali esso incide;
- b) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione legale, favorendo la partecipazione dell'Avvocatura all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, allo scopo di garantire, in ogni sede, la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona umana;
 - c) garantire l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, quali valori coincidenti con l'interesse generale all'effettività della difesa;
 - d) tutelare l'affidamento della clientela e della collettività, assicurando a tal fine correttezza e qualità della prestazione professionale.

3. Accesso alla professione di avvocato: va regolamentato partendo dalla facoltà di Giurisprudenza e valorizzando il tirocinio, completato dalla partecipazione alle Scuole di formazione post-universitarie, al fine di consentire l'accesso alla professione soltanto a soggetti capaci, preparati e motivati, con conseguente giovamento per l'intera categoria e del sistema Italia;

- a) quanto al percorso universitario, si ritiene essenziale condividere la distinzione tra la laurea breve triennale, senza possibilità di accesso all'albo, da quella magistrale quinquennale, unica via di accesso alla libera professione; andrà peraltro previsto, per l'accesso al quadriennio della laurea magistrale, e quindi dopo il primo anno comune ai due indirizzi, un numero programmato, o quantomeno una selezione tramite test attitudinali e di verifica della preparazione di base; va condivisa, e se possibile rafforzata, la previsione di inserimento tra le materie caratterizzanti il corso di laurea magistrale, della deontologia e degli ordinamenti giudiziario e forense, dell'argomentazione giuridica, nonché materie relative a strumenti di lavoro ormai imprescindibili, quali una lingua straniera, con particolare riferimento al lessico giuridico, e l'informatica giuridica;
- b) quanto alle scuole di formazione post-universitarie, va premesso che l'avvocatura reputa siano da privilegiare, per la formazione del futuro avvocato, le scuole forensi, che stanno sorgendo sempre più numerose sull'intero territorio nazionale, rispetto alle scuole universitarie; la pratica biennale va riaffermata come bagaglio ineliminabile della formazione del futuro avvocato, e deve comunque continuare ad essere svolta necessariamente presso gli studi legali; dovrà risultare adeguatamente temperata con la frequenza della scuola;
- c) deve quindi essere nuovamente attribuita in via esclusiva all'avvocatura la titolarità della formazione forense, e quindi la funzione di trasmissione del sapere e dell'identità professionale, e conseguentemente le Istituzioni dell'avvocatura, con la partecipazione ed il concorso di tutte le componenti, e prioritariamente delle associazioni forensi, dovranno continuare ad esercitare il doveroso ruolo di formazione ed il controllo di professionalità;
- d) vanno al più presto individuate risorse economiche pubbliche, per contribuire allo sviluppo ed al funzionamento delle scuole forensi, rivestendo la formazione dell'avvocatura, soggetto di giurisdizione, un innegabile interesse pubblico;
- e) occorre prevedere una preselezione per l'accesso alle scuole post universitarie, unitamente a verifiche, periodiche e conclusiva, che consentano di testare adeguatamente l'idoneità del candidato all'ammissione all'esame di abilitazione; il

- positivo superamento delle verifiche dovrà rappresentare condizione per la prosecuzione del percorso formativo;
- f) quanto al tirocinio, appare indispensabile prevedere una pratica effettivamente professionalizzante, ossia concretamente svolta, sotto la guida del *dominus* ed il controllo dell'ordine territoriale; vanno condivise le soluzioni già praticate in taluni Fori, con la previsione della presenza di “tutors”, quantomeno per gli Ordini maggiori, al fine di seguire con effettività e serietà il percorso formativo del praticante;
 - g) il ruolo del professionista “dominus” deve essere esaltato quale fonte di trasmissione dei saperi legati all'esercizio della professione;
 - h) lo svolgimento della pratica forense, deve risultare incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e/o con altri contemporanei corsi abilitanti all'esercizio di altre professioni, così come va limitato tendenzialmente il numero massimo dei praticanti a due per ogni titolare di studio; va previsto che il *dominus*, per accogliere praticanti, possa vantare un effettivo esercizio professionale continuativo per un congruo numero di anni, che vengono proposti nel numero di otto;
 - i) il praticante, al secondo anno di pratica, potrà essere abilitato all'esercizio professionale provvisorio, ma solo in sostituzione del *dominus* e sotto la diretta responsabilità di quest'ultimo;
 - j) va valutata l'opportunità di prevedere un equo compenso indennitario al praticante, escludendo comunque qualsiasi riferimento alla “retribuzione”, trattandosi di rapporto per nulla assimilabile allo schema del rapporto subordinato o parasubordinato; detto compenso dovrà risultare parametrato alla quantità e qualità del lavoro svolto, pur sempre nell'ottica dell'apprendimento;
 - k) dovranno venire individuate precise modalità per caricare gli oneri economici della formazione del futuro avvocato, quale indispensabile soggetto della giurisdizione, sullo Stato o sulle Regioni, non soltanto per quanto attiene i finanziamenti alle scuole forensi, ma anche in relazione all'equo compenso di cui sopra, e ciò potrà avvenire – a titolo esemplificativo – mediante la previsione di forme di agevolazione fiscale; va nondimeno garantita, pur in presenza dei finanziamenti pubblici suddetti, l'autonomia ed indipendenza della professione forense dalla ingerenza di ogni potere;
 - l) va limitata la validità temporale del certificato di compiuta pratica, ai fini dell'esame di abilitazione;
 - m) la disciplina dell'esame di stato deve garantire, per tutto il territorio nazionale, uniformi criteri di valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e dell'attitudine necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale; nella valutazione finale dell'esame di stato dovrà tenersi conto del voto di laurea, degli esiti della pratica forense e della frequenza di scuole e corsi di formazione, nonché di eventuali altri titoli, mediante il riconoscimento di crediti formativi;
 - n) l'esame di Stato per abilitazione all'esercizio della professione di avvocato dovrà essere finalizzato alla verifica delle effettive attitudini professionali degli aspiranti avvocati e dunque dovrà essere strutturato, sia per quanto attiene alla prova scritta che per quanto concerne quella orale, precipuamente sull'indagine sulla

conoscenza degli istituti di diritto sostanziale (civile, penale ed amministrativo) e dei relativi strumenti processuali;

- o) vanno introdotti limiti temporali sia per l'ammissione all'esame di Stato (ad esempio: non oltre due anni dal conseguimento del certificato di compiuta pratica) sia per la successiva iscrizione all'albo degli avvocati (ad esempio: non oltre due anni dal conseguimento dell'abilitazione).

4. Specializzazioni – relativa pubblicità informativa: la normativa professionale dovrà disciplinare le specializzazioni ed il loro conseguimento e mantenimento, pur nel contesto unitario della professione, senza istituzione di albi separati; va evidenziato, in ogni caso, che il conseguimento di una o più specializzazioni non potrà attribuire riserva di attività nel settore, ma unicamente rappresentare in favore dell'utente idonea garanzia di maggiore preparazione tecnica specifica del professionista; la disciplina delle specializzazioni andrà poi coordinata anche con quella della pubblicità informativa, onde offrire agli avvocati la possibilità di spendere, nell'informazione all'utenza, titoli certi e riconosciuti, ed a quest'ultima la possibilità di contare su specializzazioni affidabili e verificate; nelle more dell'adozione della disciplina delle specializzazioni dovrà escludersi la possibilità, intempestivamente introdotta dall'art. 2 del D.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di rendere oggetto della pubblicità informativa anche titoli e specializzazioni professionali; infatti ciò, da un canto, rende possibili gravi abusi informativi in danno proprio di quei soggetti che la norma vorrebbe tutelare (la grande maggioranza degli utenti, che non possiede strumenti per comprendere se titoli e specializzazioni vantate siano davvero sussistenti), con un risultato paradossalmente opposto a quello avuto in considerazione, dall'altro rende impossibile il controllo degli ordini, ai quali manca un parametro normativo o regolamentare al quale ancorare la valutazione;

5. Formazione permanente: è ineludibile la previsione di sistemi efficaci per la formazione permanente degli avvocati, anche in questo caso al fine di garantire la professionalità e la qualità della prestazione, che rappresentano obiettivi da perseguire con tenacia e convinzione, anche attraverso peculiari forme della sua certificazione; si riscontra, infatti, la necessità di dare concreto contenuto all'obbligo deontologico della formazione permanente, sanzionando la sua omissione come grave violazione disciplinare.

6. Consulenza ed assistenza: va affrontata e risolta positivamente la questione della disciplina normativa dell'attività professionale di consulenza ed assistenza ed a tale riguardo va riproposta con forza la richiesta di emanazione di una legge quadro che faccia suoi i contenuti della proposta di disegno di legge ¹ che già il Congresso Nazionale

¹ Proposta di legge per la "disciplina dell'attività di consulenza ed assistenza legale"

Articolo 1- Oggetto e definizioni

1. La presente legge disciplina le attività di consulenza ed assistenza legale svolta in via professionale da professionisti iscritti nell'albo degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti.

Forense tenutosi a Palermo nell'ottobre del 2003 aveva approvato all'unanimità e che oggi deve essere riproposta all'attenzione delle forze politiche e sociali, ricercando le opportune sinergie con le rappresentanze istituzionali ed associative delle altre categorie professionali interessate.

7. Tariffe – pubblicità informativa circa le caratteristiche del servizio offerto, prezzi e costi:

- a) va difeso il sistema delle tariffe, sia pure adeguandolo al nuovo assetto ordinamentale ed inoltre prevedendo migliore specificazione e semplificazione delle voci e degli importi, sì da consentire al cittadino utente una maggiore e più agevole comprensione, anche preventiva;
- b) va mantenuto il sistema dell'obbligatorietà dei minimi tariffari fino alla definizione delle note vertenze pendenti dinanzi la Giustizia comunitaria, pur con la più ampia disponibilità ad una revisione del sistema in ottica di semplificazione, trasparenza e possibilità di ragionevole determinazione *ex ante* del compenso professionale, anche in relazione alla necessità di apprestare gli strumenti per un corretta informazione all'utenza;
- c) a garanzia dell'indipendenza e della neutralità dell'avvocato rispetto alla lite va mantenuto il divieto del c.d. patto di quota lite, giacché la sua eliminazione appare

2. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per “prestazione professionale”, la prestazione resa in qualunque forma da un professionista iscritto nell'albo degli avvocati o dei notai o dei dottori commercialisti in favore di un cliente
- b) per “consulenza legale” la prestazione professionale avente ad oggetto l'informazione sul contenuto di norme giuridiche e/o sulla loro applicazione a specifica fattispecie astratta o concreta, resa anche in forma di parere, sia scritto che orale
- c) per “assistenza legale” la consulenza legale svolta in funzione del compimento di uno o più atti specifici aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento
- d) per “ordinamento di categoria”, le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di avvocato, notaio e dottore commercialista

Articolo 2 – Esercizio dell'attività di consulenza ed assistenza legale

1. L'esercizio dell'attività di consulenza ed assistenza legale svolta abitualmente, in via professionale e dietro corrispettivo è consentita esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti ed è svolta nel rispetto di quanto espressamente previsto dagli ordinamenti di categoria.
2. Essa è altresì consentita da parte di professionisti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo in quanto strettamente funzionale allo svolgimento della loro attività professionale.
3. E' nulla ogni pattuizione avente ad oggetto il pagamento di corrispettivo, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti quale compenso per attività di consulenza ed assistenza legale.
4. La legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale, disciplinando le modalità di accertamento e le relative procedure di attestazione.

foriera di svantaggi più che di benefici per l'utenza, aprendo la strada a possibili speculazioni proprio nei riguardi dei comuni cittadini, meno capaci di imporre le proprie ragioni in un rapporto che li vede quale parte debole, e altresì foriera di possibile contenzioso tra avvocato e cliente; potrà semmai ipotizzarsi il superamento del divieto in alcune specifiche materie (evitando settori "sensibili" quali, ad esempio, i diritti indisponibili, il diritto di famiglia ed in generale quelli con connotazioni pubblicistiche), ma con limiti precisi e severamente sanzionati, eventualmente sottoponendo l'accordo al nulla osta preventivo del consiglio dell'ordine;

- d) circa la pubblicità informativa relativa sia alle caratteristiche del servizio offerto che a prezzi e costi delle prestazioni, di cui all'art. 2 del D.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in assenza di esperienze sedimentate in tema di pubblicità informativa, appare quanto meno opportuno che, in particolare nella fase iniziale, vi sia un preventivo controllo degli ordini, i quali possano verificare veridicità e correttezza del messaggio; un'incontrollata liberalizzazione, infatti, oltre a prestare il fianco ad abusi assai pregiudizievoli per gli utenti – la cui sanzione successiva interverrebbe a danno già verificato –, rischia di favorire inammissibilmente chi ha più mezzi in danno dei soggetti professionali più deboli e meno attrezzati; non può infatti non considerarsi che fare pubblicità e farla in modo efficace costa, e non poco, e che una liberalizzazione non adeguatamente meditata rischia di risolversi, oltre che in un danno per gli utenti, come si è detto, in un grave pregiudizio per i giovani avvocati o quelli meno provveduti economicamente, che vedrebbero paradossalmente aumentare, anziché ridursi, le difficoltà di accesso al mercato;

8. Struttura ed organizzazione dei consigli dell'ordine: l'ordinamento dovrà ridisegnare la struttura e l'organizzazione dei Consigli dell'Ordine, contemplando l'aumento del numero dei consiglieri, sempre rapportato al numero degli iscritti, il già previsto allungamento della durata del mandato e limitazioni della rieleggibilità, il tutto anche alla luce delle nuove funzioni ed attribuzioni imposte ai consigli; l'Ordine forense deve continuare ad esistere innanzi tutto a tutela dell'avvocato, e particolarmente a garanzia della sua autonomia ed indipendenza, che sono a loro volta a garanzia della libertà dei cittadini; l'Avvocatura conferma la propria contrarietà circa la verticalizzazione del sistema e l'istituzione di un Consiglio Nazionale o Assemblea dei Presidenti degli Ordini, come adombrato in una delle più recenti proposte di fonte ministeriale, frutto di ingiustificabile oblio dei correnti modelli di rappresentanza forense, ed in particolare della previsione del Congresso Nazionale Forense quale Assemblea di tutta l'Avvocatura e quale espressione della generale volontà politica del ceto forense;

- a) va, quindi, salvaguardata l'autonomia e l'indipendenza degli Ordini Circondariali, sia sotto il profilo del rigetto della prospettiva della creazione di un ordine unico nazionale, del quale siano articolazioni il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali, in una strutturazione di tipo gerarchico e verticistico che, come detto, si respinge, sia sotto il profilo di indebite ingerenze ministeriali, che si risolvano nell'esercizio di discrezionalità amministrativa in materie riservate all'autonomia del sistema ordinistico, quali, in particolare, l'elaborazione del codice

- deontologico;
- b) va assicurata la valorizzazione dell'attività dei consigli dell'ordine anche sotto l'aspetto dell'efficienza, prevedendo altresì norme che meglio consentano anche la disponibilità di adeguate risorse finanziarie;
 - c) in tale ottica è fondamentale garantire una presenza reticolare sul territorio da parte degli ordini, quale presidio per le esigenze del cittadino e collegamento con il sistema giudiziario;
 - d) occorre ripensare ai meccanismi elettorali del Consiglio Nazionale Forense e della Cassa di Previdenza, sia sotto il profilo di regole e modalità di esercizio dell'elettorato attivo, sia sotto il profilo dell'elettorato passivo, con l'obiettivo di garantire una migliore calibratura del rapporto elettivo tra l'Ordine distrettuale e gli Ordini del distretto, ed anche nella direzione di rivedere limiti alla eleggibilità, penalizzanti per le fasce più giovani dell'avvocatura; i sistemi elettivi di tutti gli organismi dell'avvocatura dovranno quindi garantire la massima partecipazione degli aventi diritto al voto, la trasparenza delle operazioni elettorali, il rispetto dei principi della proporzionalità e di tutela delle minoranze, da attuarsi con l'apposizione di limiti alle preferenze esprimibili;
 - e) pertanto dovrà prevedersi che l'Ordine professionale operi attraverso i seguenti organismi di categoria: a) Consiglio dell'Ordine territoriale, con funzioni istituzionali, nell'ambito del territorio di pertinenza, previste dalla legge; b) Consiglio nazionale forense, con funzioni istituzionali e di giurisdizione disciplinate dalla legge; c) i sindacati e le associazioni costituiti nel rispetto delle norme del codice civile, con le funzioni di tutela e rappresentanza degli interessi anche economici dei professionisti che ad essi aderiscono; d) Congresso Nazionale Forense, assemblea generale dell'Avvocatura italiana, che rappresenta il momento di confluenza di tutte le sue componenti e, nel rispetto della loro autonomia, determina gli indirizzi generali dell'Avvocatura, formulando proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense, ed elegge altresì l'organismo di rappresentanza politica dell'avvocatura; e) Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
 - f) potranno prevedersi forme di collaborazione e di coordinamento degli Ordini territoriali su base distrettuale o interdistrettuale (o regionale o interregionale), nonché di partecipazione ad organismi e strutture internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea;
 - g) dovrà prevedersi la salvaguardia della giurisdizione domestica in capo al CNF per la attività di avvocato, con esclusione di qualsiasi ricorso a giudizi di organi esterni all'avvocatura relativamente ai procedimenti disciplinari, pur nell'avvertita esigenza di valutare la creazione di organi distrettuali di esercizio della funzione disciplinare, sia nella prospettiva di alleviare i compiti di Consigli dell'Ordine circondariali, sia in quella di pervenire alla separazione tra organo inquirente ed organo giudicante; il procedimento disciplinare dovrà quindi informarsi ai seguenti principi: i) contestazione degli addebiti; ii) diritto di difesa; iii) distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti; iv) motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento.

9. Necessità di evitare ogni confusione tra la professione di avvocato e l'attività d'impresa: dovrà essere salvaguardata la necessità di evitare ogni confusione tra la professione di avvocato e l'attività d'impresa, in particolare disciplinando in modo adeguato l'esercizio della professione di avvocato in forma collettiva o associata, che garantisca una pluralità di modelli organizzativi, e contemplando anche strutture multidisciplinari con altri professionisti, per rispondere al meglio alle esigenze della clientela e del mercato; dovrà comunque essere esclusa la partecipazione di soci di puro capitale, che mortifica il diritto del cittadino di poter contare su un difensore libero, autonomo, indipendente ed immune da potenziali conflitti di interesse;

10. Rapporto di fiducia tra cliente e avvocato: va riaffermata la necessità di tutelare il rapporto di fiducia tra cliente e avvocato anche di fronte a interventi legislativi invasivi, come le recenti leggi antiriciclaggio e sulla *privacy*, peraltro condivisibili nelle loro finalità generali di tutela del cittadino e del bene pubblico.

Pertanto il Congresso

afferma e fa propri

gli enunciati principi, affinché vengano tradotti nell'imminente riforma delle professioni e in particolare nella riforma della professione forense;

e pertanto chiede

a tutte le forze presenti in Parlamento di portare a compimento entro la fine del corrente anno l'*iter* legislativo della legge di riordino delle professioni, muovendo dall'esame combinato dei disegni di legge Mantini, Siliquini, Vietti e Taurini, fermi i principi sopra enunciati;

invita

Governo e Parlamento a sospendere, nelle more dell'approvazione di tali riforme, a sospendere l'applicazione di quelle parti del decreto Bersani confliggenti con i citati

principi e con i progetti organici di riforma all'esame del Parlamento;

chiede

che si apra finalmente con il Governo quel tavolo di confronto che l'Avvocatura e le altre professioni hanno sempre ricercato e che finora questo Governo ha sempre negato;

dà mandato

ai propri organi esecutivi di perseguire tali obiettivi con la massima fermezza, ricorrendo ad ogni forma di protesta che si ritenesse opportuna.

Roma, 23 settembre 2006